

	CITTA' DI ALIFE (Provincia di Caserta) Piazza della Liberazione n.1 - Cap 81011- Tel. 0823.1310520 P.I.V.A. : 01794300614 – C.F.: 82000320612 Pec: protocollo@pec.comune.alife.ce.it AREA LAVORI PUBBLICI e-mail: areallpp@comune.alife.ce.it pec: areallpp@pec.comune.alife.ce.it	
---	---	---

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.n.36/2023, per l'affidamento in concessione, nella formula del Project Financing, come previsto dall'art. 193 del Codice, avente ad oggetto l'affidamento, mediante concessione di servizi, di "Progettazione esecutiva, costruzione e gestione dell'ampliamento del cimitero comunale".

PREMESSE

- Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione relativi alla procedura sopra indicata.
- Con delibera di giunta n. 66 del 22/09/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la "Progettazione esecutiva, costruzione e gestione dell'ampliamento del cimitero comunale" presentata e sottoscritta dalla società Italgeco Scarl con sede in Via del Gesù n. 62 – 00186 Roma (RM) C.F. e P. Iva: 03057980611 legalmente rappresentata dal sig. Andrea Ragozzini; individuandolo quale Promotore di finanza di progetto con diritto di prelazione ai sensi dell'art. 193, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023;
- Con delibera di consiglio comunale n. 39 del 29/07/2025 è stato preso atto dell'aggiornamento trasmesso dal promotore originario, limitato al computo metrico estimativo e al piano economico finanziario (PEF), in relazione al progetto di finanza per l'ampliamento del cimitero comunale di Alife, senza modifiche sostanziali al progetto già approvato;
- Con i suddetti atti, la società Italgeco Scarl, è stata individuata quale Promotore di finanza di progetto con diritto di prelazione ai sensi dell'art. 193, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023;
- La presente procedura aperta è interamente svolta tramite piattaforma telematica, denominata Piattaforma Gare Telematiche ASMECOMM (di seguito Piattaforma), accessibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it>
- L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108, comma 2, 193 del Codice;
- La durata dell'intero procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.
- Il luogo di svolgimento della concessione di servizi di gestione è Alife (CE) - Codice NUTS: ITF31;
- CPV: 45262522-6
- Codice Unico di progetto (CUP): F95E25000130007
- Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è l'Ing. Antonio Rapuano.

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Alife (CE) Piazza della Liberazione, 1, CAP 81011

PEC : protocollo@pec.comune.alife.ce.it

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

1. L'offerta dovrà essere prodotta dal concorrente entro le ore ed il giorno stabilito dalla procedura di gara telematica, il Concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente per via elettronica sul sito <https://piattaforma.asmecomm.it> con le modalità specifiche della piattaforma, a cui si rimanda per il funzionamento.
2. Il dettaglio dell'offerta sarà accessibile al Comune solo successivamente alla data di chiusura per la presentazione dell'offerta; l'offerta non completa di tutti gli elementi richiesti (e, quindi, non "trasmessa") non sarà visibile dal Comune e, pertanto, si intenderà come non presentata.
3. Non verrà ritenuta valida l'offerta pervenuta con modalità differenti da quelle descritte all'interno del presente documento.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Proposta e Progetto di fattibilità presentato dal soggetto Promotore;
2. Bando e disciplinare di gara;
3. Modello domanda di partecipazione;
4. Dichiarazioni
5. Attestato di sopralluogo
6. Fac-simile offerta economica
7. Documento di gara unico europeo in formato elettronico;
8. PEF asseverato presentato dal Promotore;
9. Relazione Caratteristiche della Gestione;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito internet della Piattaforma Telematica

<https://piattaforma.asmecomm.it> .

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la specifica funzione della piattaforma telematica, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma stessa.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra il Comune e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni presente nell'area riservata dell'operatore economico, visualizzabile dopo aver effettuato il login.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al paragrafo 26, avvengono presso la Piattaforma.

4. OGGETTO E FINALITÀ

La presente procedura è finalizzata all'affidamento Progettazione esecutiva, costruzione e gestione dell'ampliamento del cimitero comunale, e ha per oggetto:

- l'intera progettazione esecutiva;
- la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal progetto esecutivo;
- il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere, nei modi e nei termini stabiliti dalla presente convenzione;
- il diritto di riscuotere dall'utenza i corrispettivi dei singoli servizi erogati;
- l'attivazione ed il completo svolgimento di ogni procedura tecnica e/o amministrativa necessaria ai fini della realizzazione del "Cronoprogramma di intervento";
- la fornitura dei materiali, l'installazione e la posa in opera dei componenti e degli impianti necessari;
- le opere edili eventuali e connesse;
- gli impianti elettrici e connessi;
- l'allacciamento alle reti di sottoservizi ed alla viabilità preesistente;
- le attività di direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, contabilità ed i collaudi;
- il totale finanziamento delle spese tecniche, legali e di consulenza tecnico -amministrativa necessarie, o che si renderanno necessarie, per l'attuazione dell'intervento;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria per le somme annualmente previste nel PEF;
- la gestione economica e funzionale dell'intervento, realizzata per l'intera durata della Concessione, che avrà luogo alle tariffe ed alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di gara, cui verranno applicati gli eventuali meccanismi revisionali previsti dal "Piano economico - finanziario" presentato ed approvati dall'Amministrazione Comunale di Alife, nonché eventuali sopravvenute tariffe ministeriali;

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire le opere realizzate.

La realizzazione dell'intervento di cui sopra avverrà con apporto di risorse a carico del concessionario e l'opera sarà realizzata mediante apporto di capitali privati in project financing, in quanto suscettibile di gestione economica. NON è previsto un contributo da parte del Comune.

Il valore complessivo stimato della concessione è individuato conformemente a quanto stabilito dall'art. 179 del Codice ed è pari ad euro 2.903.584,88 al netto di IVA, come risultante dall'asseverazione del Piano Economico Finanziario del promotore.

L'importo stimato dell'investimento, così come indicato nella proposta posta a base di gara, è pari ad € 2.580.704,06 (IVA Esclusa), come riportato nel quadro economico:

	Somme a base d'appalto	
a	Importo a base di gara	
a.1	Importo dei lavori	€ 1.878.760,00
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)3% di a.1	€ 56.362,80
	Totale lavori	€ 1.935.122,80
	Somme a disposizione	
b	Spese tecniche	
	Indagini	
b.1	Archeologo	€ 1.670,28
b.2	Geologo	€ 10.297,72
b.3	Analisi di laboratorio	€ 1.500,00
b.4	Analisi specialistiche	€ 2.500,00
b.5	Prove di laboratorio	€ 15.000,00
	Totale indagini	€ 30.968,00
	Progettazione, Direzione dei Lavori, Collaudo	
b.6	Rilievi	€ 5.000,00
b.7	Spese per la predisposizione della proposta (2,50% su totale lavori)	€ 48.378,07
b.8	Progettazione definitiva	€
b.9	Progettazione esecutiva	€ 79.602,14
b.10	Direzione dei Lavori e Contabilità	€ 29.956,25
b.11	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)	€ 11.135,17
b.12	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	€ 27.873,93
b.13	Supporto al RUP	€ 4.008,66
b.14	Collaudo statico	€ 6.413,86
b.15	Consulenze e Spese Legali	€ 5.000,00
b.16	Collaudo Tecnico – Amministrativo (maggiorazione del 10% per consulenza sulle forniture)	€ 5.879,37
b.17	Contributo previdenziale (4%) di b.1+b.2+da b.7 a b.16	€ 9.208,62
	Totale Progettazione, Direzione dei Lavori, Collaudo	€ 232.456,06
b.1	Allacciamenti ed espropri	
b.1.1	Rete di energia elettrica	€ 5.000,00
b.1.2	Rete telefonica	€
b.1.3	Rete idrica	€ 5.000,00
b.1.4	Rete fognaria	€ 5.000,00
	Totale spese allacciamenti ed espropri	€ 15.000,00
b.2	Imprevisti-Accantonamenti-Spese Generali	
b.2.1	Imprevisti (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza) 5% del totale lavori	€ 96.756,14

b.2.2	Art.113, d.lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolta) - R.U.P. (25% del 2%) – 0,50% del totale lavori.	€ 38.702,46
b.2.3	Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)	€ 16.200,00
b.2.4	Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016). 7% del totale lavori	€ 135.458,60
b.2.5	Polizze rischi professionale personale interno per progettazione (art.24, c.4, d.lgs 50/2016)	€ 2.500,00
b.2.6	Spese per commissioni giudicatrici – CUC	€ 4.500,00
b.2.7	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 140,00
b.2.8	Oneri di scarica	€ 72.900,00
	Totale imprevisti, accantonamenti e spese generali	€ 367.157,19
	Totale B – Somme a disposizioni	€ 645.581,26
c	Iva	
c.1	Iva sui lavori (10% di a.1)	€ 187.876,00
c.2	Iva su oneri di Sicurezza (10% di a.2)	€ 5.636,28
c.3	Iva su indagini, rilievi, prove di laboratorio (22% di b.3 a b.6)	€ 5.280,00
c.4	Iva su spese tecniche (22% di b.1+b.2+ da b.7 a b.17)	€ 52.673,29
c.5	Iva su imprevisti (22% di b.2.1)	€ 21.286,35
c.6	Iva su accantonamenti (22% di b.2.4)	€ 29.800,89
c.7	Iva su allacciamenti (22% di b.1.1 a b.1.4)	€ 3.300,00
c.8	Iva su commissioni e pubblicità (22% di b.2.6+b.2.7)	€ 990,00
c.9	Iva su oneri di scarica (22% di b.2.8)	€ 16.038,00
	Totale C-Iva	€ 322.880,82
	Totale somme a disposizione	€ 968.462,07
	Totale complessivo	€ 2.903.584,88

L'importo complessivo messo a gara ammonta **€ 2.580.704,06** (esclusa IVA) ed è articolato in:

- 1) Lavori € 1.878.760,00
- 2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 56.362,80
- 3) Servizi di redazione progetto esecutivo € 79.602,14
- 4) Progettazione, Direzione dei Lavori, Collaudo € 223.247,45

Per quanto riguarda l'attività di esecuzione dei lavori, la tipologia degli interventi e le categorie e classifiche relative sono le seguenti:

Categoria Lavori

Categoria	Importo (euro)	Prevalente o scorporabile	%	Subappaltabile	Avvalimento
OG1 – Classifica II o superiore Edifici civili ed industriali	€ 1.935.122,80	Prevalente	100 %	SI	SI

Categorie e ID opere dei servizi di ingegneria e architettura

Categoria	Destinazione funzionale	ID OPERA	Grado di complessità	Corrispondenza L. 143/49	Importo lavori (€)
-----------	-------------------------	----------	----------------------	--------------------------	--------------------

Edilizia	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11 Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice.	0,95	I/c	1.108.609,60
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	I/g	€ 475.118,40
Viabilità ordinaria	Infrastrutture e per la mobilità	V.02 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte	0,45	VI/a	€ 144.200,00
Acquedotti e fognature	Idraulica	D.04 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65	VIII	€ 134.353,20
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	III/c	€ 72.841,60

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, ai fini della qualificazione alla procedura di gara trova applicazione quanto previsto dall'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023

Si riportano di seguito le prestazioni incluse nella concessione:

- La progettazione richiesta è costituita dagli elaborati indicati nel successivo paragrafo 27 relativo all'“offerta tecnica”, da presentare in sede di offerta, nonché dalla progettazione esecutiva delle opere, da redigere successivamente alla stipula del contratto. La suddetta progettazione dovrà essere redatta rispettivamente ai sensi dell'art. 41 e degli artt. 6 e ss. dell'All. I.7, nonché ai sensi degli artt. 22 e seguenti dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

- b. La realizzazione delle opere avverrà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario, in conformità al progetto esecutivo da elaborarsi a cura e spese del Concessionario e da approvarsi a cura del Concedente.
- c. Competono al Concessionario la richiesta e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, nulla osta, pareri e quant'altro necessario per l'esecuzione dell'opera, inclusiva degli oneri di sicurezza, la messa in esercizio, oltre agli oneri relativi all'eventuale collaudatore tecnico amministrativo, la cui nomina è riservata al Comune.
- d. La fornitura, o in alternativa il conferimento, delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività, così come descritta dalla proposta.
- e. La gestione di tutte le opere realizzate.

L'intervento oggetto della procedura di gara è finanziato con risorse del privato.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato sono: CCNL per dipendenti edili ed affini, CCNL settore artigianale, F015;

5. DURATA DELLA CONCESSIONE E DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

La durata della concessione è stabilita, sulla base del piano economico-finanziario presentato dal Promotore, in 15 anni decorrenti dalla data di inizio lavori. La già menzionata durata, nel rispetto del Cronoprogramma, prevede un tempo di realizzazione dell'investimento in 84 mesi. L'intervento è stato previsto per lotti funzionali; così come riportato nell'allegato b del Piano Economico Finanziario. Nei prospetti riportati nel PEF, si è ipotizzato che i primi dodici mesi della prima annualità dopo la firma della concessione siano destinati alle attività preliminari (progettazione, approvazione, validazione, consegna aree), mentre l'inizio dei lavori decorre dal primo mese della seconda annualità decorrente dalla firma della concessione.

I lavori edilizi avranno inizio soltanto dopo la comunicazione a cura del Responsabile Unico del Progetto dell'avvenuta approvazione e verifica del progetto esecutivo da parte del Comune.

Il contenuto minimo del progetto esecutivo è quello indicato negli artt. da 22 a 33 dell'Allegato I.7 del Codice

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sono ammessi gli operatori economici di cui all'articolo 66 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui il Comune accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato

allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore o partecipare con le seguenti modalità:

- **Progettisti in raggruppamento temporaneo**

In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione.

- **Progettisti incaricati**

Qualora il concorrente decida di ricorrere ad un progettista esterno senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune e l'operatore economico.

In tal caso, per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, il concorrente è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di partecipazione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'articolo 66, comma 1 del Codice.

A tal fine ciascuno dei progettisti incaricati dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del modello di domanda e di proprio DGUE.

N.B. Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria, in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente, sono quelli indicati dall'articolo 66 del Codice:

- a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) Società di professionisti;
- c) Società di ingegneria;
- d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti- stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco;
- g) Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura e i GEIE.

Per la partecipazione alla procedura i soggetti sopra indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto.

Il Comune verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla SACAL.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione al Comune.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, il Comune ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Il Comune verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso del Comune e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1.1. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 33 dell'All. II.12 del Codice, tutti i concorrenti che eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del Codice e dall'articolo 18, comma 11, dell'Allegato II.12 del Codice medesimo, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando pari o superiore a € 258.070,40 (importo "non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento" - art. 33, comma 1, lett. a) dell'All. II.12 del Codice);
- b) capitale sociale pari o superiore a € 129.035,20 (importo "non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento" - art. 33, comma 1, lett. b) dell'All. II.12 del Codice).

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari o superiore a € 129.035,20 (pari ad "un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento" - art. 33, comma 1, lett. c) dell'All. II.12 del Codice);
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo pari o superiore a € 51.614,08 ("per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento" - art. 33, comma 1, lett. d) dell'All. II.12 del Codice).

Si precisa che per servizio affine di cui alle lettere c) e d) si intende servizi cimiteriali.

Ai sensi dell'art. 33 dell'All. II.12 del Codice, il concorrente, in alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d) può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura pari a 3 volte.

Il requisito previsto dalla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Ai sensi del menzionato art. 33, qualora il concessionario non esegua direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti sopra indicati di cui alle lettere a), b), c) e d).

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti richiesti dal presente disciplinare devono essere posseduti complessivamente dagli associati o consorziati.

Il concorrente deve produrre la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) con indicazione dell'elenco dei principali servizi affini al settore oggetto della gara, effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

La comprova dei requisiti di cui alle lettere a) e b) è fornita mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa e nota di deposito;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova dei requisiti di cui alle lettere c) e d) è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

8.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dal Comune tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale per l'esecuzione dei lavori

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguata ai lavori da assumere di cui alla riportata tabella.
- ✓ I concorrenti che intendono eseguire direttamente sia la progettazione, sia la realizzazione delle opere devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la prestazione di attività di progettazione e costruzione per le categorie e le classifiche richieste.
- ✓ Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione e gli operatori economici che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione, non raggiungono attraverso il proprio staff tecnico i requisiti professionali di seguito richiesti per le attività di progettazione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

8.3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

I concorrenti attestati per prestazioni di progettazione e costruzione dovranno essere in possesso di certificazione SOA per categoria e classifica adeguate (Id Opere riportate nella sopra indicata tabella 1).

In mancanza di certificazione SOA relativa anche alla progettazione, i concorrenti dovranno associare in raggruppamento temporaneo o indicare come incaricati della progettazione i soggetti di cui all'art. 66 del Codice in possesso dei prescritti requisiti.

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti minimi prescritti dalla Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

I concorrenti devono essere, pertanto, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti, comprovabili mediante una delle seguenti modalità:

1) Operatore economico con SOA di costruzione e progettazione.

Dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 18, comma 11, dell'allegato II.12 del Codice ed indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

Requisiti del gruppo di lavoro

Più specificamente l'operatore economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

- della progettazione delle opere oggetto di affidamento;
- del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art.98 del D.lgs. n°81/08;
- della redazione della relazione geologica;
- dell'assistenza tecnico-scientifica archeologica.

Il soggetto che svolgerà i servizi di architettura e ingegneria deve essere in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. da 34 a 39 compreso dell'Allegato II.12 del Codice in relazione alla specifica tipologia di operatore economico assunta dal suddetto soggetto tra quelle elencate all'art. 66, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, nonché garantire uno staff tecnico di progettazione composto dalle seguenti figure professionali:

Professionista responsabile della prestazione	Prestazione	Requisiti del tecnico responsabile
N. 1 Ingegnere o Architetto	Progetto architettonico	Iscrizione all'albo professionale ingegneri o architetti
N. 1 Ingegnere o Architetto	Progetto strutturale	Iscrizione all'documentazione professionale ingegneri o architetti sezione A (DPR 328/01)
N. 1 Ingegnere	Progetto impianti elettrici	Iscrizione all'albo professionale ingegneri
N. 1 Ingegnere	Progetto impianti meccanici	Iscrizione all'albo professionale ingegneri
N. 1 Ingegnere o Architetto	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008
N. 1 Geologo	Relazione geologica	Iscrizione all'Albo Regionale dei Geologi
N. 1 Archeologo	Assistenza tecnico-scientifica archeologica	Esperto per servizi di archeologia con opportuna qualificazione e possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni

Si precisa che lo stesso professionista, se in possesso dei requisiti sopra esposti, può espletare più prestazioni. A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Tra i professionisti deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni.

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, i Raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) Operatore economico con SOA di sola costruzione - costituzione di un raggruppamento per la progettazione può dimostrare i requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2a) la mandante che assume il ruolo del progettista è individuata tra uno dei soggetti di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice;

2b) la mandante che assume il ruolo di progettista è costituita da un RTP di progettisti di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

Nel caso previsto dall'alinea 2b) per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e, in caso rivesta il ruolo di mandante all'interno del RTI, l'impegno a conferire mandato collettivo alla mandataria del raggruppamento (impresa di costruzioni).

3) operatore economico con SOA di sola costruzione – incarico a soggetto esterno (indicato)

Può dimostrare i requisiti di progettazione con:

3a) incarico a singolo soggetto esterno o a più soggetti esterni non raggruppati (non qualificati come concorrenti) fra di loro di cui all'articolo 66 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice.

3b) incarico a progettisti esterni raggruppati (questi ultimi non qualificati come concorrenti) di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

Nel caso previsto dall'alinea 3b) per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento e l'impegno a uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Si ricorda, a tal fine, che, in entrambi i casi, sub 3a e 3b, ciascuno dei progettisti incaricati (che sono stati indicati) dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del Modello di Domanda di Partecipazione e del proprio DGUE.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del Codice i soggetti indicati al comma 1 devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali nonché i soggetti di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 66 del Codice, tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Ai fini dell'espletamento della fase progettuale, è richiesta una struttura operativa minima.

8.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: è necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti anche se non coincidenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Negli altri casi: è richiesta l'iscrizione presso i competenti ordini professionali

Il concorrente di altro Stato membro, non stabilito in Italia, dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

Requisiti di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 del Codice, per l'attività di progettazione;

- Per il professionista che espleta l'incarico di progettazione e direzione lavori:
 Possesso di titolo idoneo, iscritto nel relativo albo di competenza, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nell'ambito della progettazione oggetto della presente procedura.
 Il concorrente indica il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista.
- Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
 Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
 Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al 22 i dati relativi al possesso, in capo al/ai professionista/i, dei requisiti suddetti.

Il concorrente indica il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione di cui al paragrafo 19.1, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito il Comune acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- Per i raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP), è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista iscritto ad un Albo professionale da non più di 5 anni, ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

8.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale, per servizi di ingegneria e di architettura, relativo ai migliori 3 (tre) esercizi degli ultimi 5 (cinque) esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando, per un importo non inferiore ad € 237.222,48, IVA esclusa, pari a 2 volte l'importo a base gara [Cfr. voci QE: Progettazione esecutiva - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)].

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Per le imprese di costruzione con attestazione SOA estesa alla progettazione rileva il fatturato virtuale, inteso quale ammontare del fatturato determinato applicando alle prestazioni eseguite i corrispettivi che sarebbero spettati, sulla base della tariffa professionale vigente al momento della redazione del progetto, a professionisti non appartenenti alla struttura tecnica dell'Impresa.

8.3.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID Opere indicate nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID Opere, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID Opere, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria	ID OPERA	Grado di complessità	Corrispondenza	Importo lavori (€)	Importo requisito (€)
EDILIZIA	E.11	0,95	I/c	1.108.609,60	1.108.609,60
STRUTTURE	S.03	0,95	I/g	475.118,40	475.118,40
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	0,45	VI/a	144.200,00	144.200,00
IDRAULICA	D.04	0,65	VIII	134.353,20	134.353,20
IMPIANTI	IA.03	1,15	III/c	72.841,60	72.841,60

Servizi di "punta" di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi 10 (dieci) anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara con le seguenti caratteristiche:

- l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID Opere della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID Opere, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID Opere, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria	ID OPERA	Grado di complessità	Corrispondenza	Importo lavori (€)	Importo requisito (€)
			a		

EDILIZIA	E.11	0,95	I/c	1.108.609,60	886.887,68
STUTTURE	S.03	0,95	I/g	475.118,40	380.094,72
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	0,45	VI/a	144.200,00	115.360,00
IDRAULICA	D.04	0,65	VIII	134.353,20	107.482,56
IMPIANTI	IA.03	1,15	III/c	72.841,60	58.273,28

Per i servizi espletati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, si considerano tutti i servizi ultimati nel triennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

La comprova del requisito è fornita, nel caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal concorrente, nella quale sono indicati per ogni intervento:

- il committente;
- il tipo di incarico assunto e gli estremi dell'atto di conferimento;
- la data di esecuzione della prestazione professionale;
- l'ubicazione, la tipologia e la consistenza dell'intervento;
- l'importo a base di gara dei servizi svolti, distinti per classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
- l'ammontare del compenso;
- attestazioni rilasciate dalle strutture presso le quali il servizio è stato fornito.

Nel caso di servizi prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme dei contratti unitamente all'originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Si precisa che per "servizi analoghi" si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione per le fasi definitiva ed esecutiva che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

9. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Per il concessionario, per l'esecutore dei lavori e per il progettista:

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto, dal concessionario, dall'esecutore dei lavori e dal prestatore del servizio di progettazione, organizzato in forma societaria:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per la progettazione:

b) il requisito di cui al punto 8.3.1, lett. b) devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- c) i requisiti di cui al punto 8.3.1., lett. c) devono essere soddisfatti dai professionisti incaricati di eseguire le prestazioni specifiche, fermo restando che le figure ivi indicate devono essere possedute dal raggruppamento nel suo complesso.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

Per il concessionario

I requisiti del concessionario di cui al punto 8.1 devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti richiesti dalle lettere a) e b), ai sensi del comma 4, dell'art. 33 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al punto 8.1.

Per i lavori:

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico

a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato, ai sensi dell'art. 68, comma 11 del D.Lgs. 36/2023. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione concedente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice.

Per la progettazione

I requisiti relativi ai servizi di ingegneria e architettura riguardanti la capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

In caso di servizi già eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve essere specificata la relativa quota di esecuzione assunta.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Si rammenta che i requisiti per i progettisti, previsti dal bando ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Codice e dalla Parte V dell'Allegato II.12, devono essere posseduti dalle imprese attestati per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

10. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale (per i lavori)

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11. SOCIETÀ DI SCOPO

Ai sensi dell'art. 194 del Codice, l'Aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, può costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale minimo non inferiore al 2% del valore dell'investimento.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra - come previsto dall'art. 194, comma 3, del Codice - nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente.

12. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 9 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

N.B.: il contratto di avvalimento, come previsto dall'art. 104, comma 1, del Codice, è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dal paragrafo 7 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti previsti dal paragrafo 8 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Amministrazione concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse oggetto di avvalimento;

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

A norma dell'articolo 104, comma 4 del Codice, qualora il concorrente ricorra all'avvalimento per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla presente procedura allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, il Comune procede a segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

13. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 4, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

15. GARANZIA PROVVISORIA E ALTRE GARANZIE

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice da:

- una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'investimento e precisamente pari a (€ **2.580.704,06 ovvero pari a € 51.614,08**; si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice

La garanzia definitiva deve essere presentata dall' Operatore Economico aggiudicatario prima della stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

a. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul conto corrente bancario intestato a all'Ente, di cui sarà comunicato IBAN.

b. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti: internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (Comune di Alife);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Alife (CE);
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta del Comune di Alife per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- g) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Comune di Alife.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);

c. Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

16. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio** e potrà essere effettuato solo previo appuntamento con il Responsabile del Procedimento.

La richiesta deve essere inoltrata entro le ore 12:00 del giorno 12/02/2026 a mezzo PEC all'indirizzo areallpp@pec.comune.alife.ce.it, e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail, indirizzo PEC, nominativo e qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo. Data e ora del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso di documento di identità, in corso di validità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante, entrambi in corso di validità. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori. In tale circostanza verrà siglato dall'Ufficio preposto il documento attestante l'avvenuto sopralluogo.

17. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 660,00 secondo le modalità di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge n. 179/2012, ha mediante sistema PAGOPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare la relativa ricevuta attraverso la Piattaforma telematica "Portale Appalti".

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata mediante attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, il Comune esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.

TIMING DI GARA

ATTIVITA'	DATA	ORARIO
TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	09/02/2026	12:00
TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO	12/02/2026	12:00
FINE PERIODO PER IL CARICAMENTO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA FIRMATA DIGITALMENTE	23/02/2026	18:00
APERTURA, IN SEDUTA PUBBLICA, DELLA BUSTA TELEMATICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED AMMISSIONE CONCORRENTI	02/03/2026	15:00

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine fissato nel **TIMING DI GARA** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

19. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'Offerta dovrà essere prodotta dal concorrente entro le ore ed il giorno stabilito dalla procedura telematica; il Concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente per via elettronica sul sito <https://piattaforma.asmeccomm.it> con le modalità di seguito specificate:

- accedere al Portale Appalti;
- accedere all'area riservata inserendo username e password;

Provvedere a caricare i documenti richiesti, come da disposizioni della Piattaforma Telematica.

A tale scopo si prega di prendere visione della "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche" del portale Asmeccomm Gare Telematiche.

Per poter partecipare alla procedura di gara telematica, l'operatore deve poter disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui specifiche tecniche sono evidenziate all'interno dell'area informativa nel sito <https://piattaforma.asmeccomm.it>, nel documento denominato "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", che sia in grado di dialogare con il portale Appalti del Comune di Alife.

2. Il dettaglio dell'offerta sarà accessibile al Comune di Alife solo successivamente alla data di chiusura per la presentazione dell'offerta; l'offerta non completa di tutti gli elementi richiesti (e, quindi, non "trasmessa") non sarà visibile dal Comune di Alife e, pertanto, si intenderà come non presentata.

3. Non verrà ritenuta valida l'offerta pervenuta con modalità differenti da quelle descritte all'interno del presente documento.

4. Ciascun offerente ha facoltà di formulare ed inviare una o più Offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e di chiusura della fase Richiesta di Offerta: l'ultima offerta ricevuta dal Comune di Alife prima della chiusura della fase Richiesta di Offerta vale come proposta irrevocabile ed impegnativa.

Con la registrazione al Portale e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle norme tecniche di utilizzo, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla Piattaforma o le eventuali comunicazioni.

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara. Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'operatore economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa.

Dopo aver completato la registrazione, l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.

L'"OFFERTA" è composta da:

Busta "A - Documentazione amministrativa";

Busta "B - Offerta tecnica";

Busta "C - Offerta economica"

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione non redatti in lingua italiana devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta del Comune di Alife entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine, variabile in relazione alla richiesta oggetto di soccorso istruttorio, di minimo di 5 (cinque) giorni fino ad un massimo 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate

o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune di Alife può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Il Comune di Alife può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine, non inferiore a sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Le richieste di soccorso istruttorio vengono inoltrate all'operatore economico tramite piattaforma a mezzo PEC e, contestualmente, tramite apposito avviso che l'operatore economico riceve nella sezione Comunicazioni della propria area riservata. L'operatore deve rispondere alle richieste tramite la piattaforma.

21. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa deve essere inserita nella Busta "A – Documentazione amministrativa".

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella Busta "A – Documentazione amministrativa" la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione contenente dichiarazioni integrative ed eventuale procura;
- 2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- 3) La garanzia provvisoria unitamente alle certificazioni che, ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice, giustificano l'eventuale riduzione dell'importo della garanzia;
- 4) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) Copia dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che attesti, ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguata ai lavori da assumere;
- 6) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 25;
- 7) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 26;
- 8) Eventuale documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
- 9) Attestazione di sopralluogo.

22. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto denominato "Modello Domanda di Partecipazione" che include le dichiarazioni integrative ed è scaricabile dalla piattaforma e deve contenere:

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente inoltre dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Amministrazione concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui SACAL ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256;
- di applicare il CCNL indicato dall'Amministrazione concedente o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato al punto 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- nei casi di cui all'art. 96, comma 3 del Codice il concorrente dovrà dichiarare:
- di aver adottato le misure di self-cleaning. In tale caso l'operatore economico dovrà descrivere le misure adottate di self-cleaning di cui all'art. 96, comma 6 del Codice;
- e/o di non aver adottato le misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta, specificandone i motivi, e che si impegna ad adottarle e comunicarle al Comune di Alife;
- dichiarazione, ai sensi della L. n. 190/2012, all'art. 1, comma 9, lettera e), del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di non essere/essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Alife che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti del Comune di Alife – saranno coinvolti nell'aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità;
- dichiara di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta;
- dichiarazione in merito alla posizione della propria azienda in ordine a situazioni di sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- dichiarazione in merito all'utilizzo dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare al Comune di Alife la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune di Alife a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune di Alife a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35 del Codice;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del

D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni afferenti il possesso dei requisiti generali devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente, in qualsiasi forma partecipi, dovrà fornire i dati necessari per l'identificazione del/i titolare/i effettivo/i - di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. - da rendere nell'apposito "Modello domanda di partecipazione".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti: dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

23. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila, esclusivamente, il Documento Unico di Gara Europeo come messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma.

La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 94 del Codice, specificando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. In base alla tipologia dell'operatore economico partecipante alla gara, dovranno essere presentati i seguenti D.G.U.E.:

- Imprenditori individuali, anche artigiani, e Società, anche cooperative – art. 65 comma 2 lett. a):	presentano un solo DGUE
- Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane – art. 65 comma 2 lett. b) e c)	il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio

- Consorzi stabili – art. 65 comma 2 lett. d)	e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.
- Raggruppamenti Temporanei di Imprese – art. 65 comma 2 lett. e) - Consorzi Ordinari – art. 65 comma 2 lett. f); - Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete – art. 65 comma 2 lett. g) - Gruppo Europeo di Interesse Economico – art. 65 comma 2 lett. h)	per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto
In caso di avalimento	Le imprese ausiliarie presentano un DGUE distinto dal concorrente

Per gli operatori economici di cui all'articolo 66 (progettazione) del Codice, il D.G.U.E. è sottoscritto mediante firma digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

N.B.: Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E). Le dichiarazioni così rese dal legale rappresentante qualora estese anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, unitamente a quelle contenute e nel modello Domanda di partecipazione, esauriscono tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso del requisito di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice. In tal caso si invitano, pertanto, gli operatori economici a NON inviare ulteriori e separate dichiarazioni, da parte di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, aventi il medesimo contenuto di quanto già dichiarato nel D.G.U.E. dal legale rappresentante.

24. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 lettera o) del suddetto decreto che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

25. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta;
- la dichiarazione di cui all'art. 104, comma 4, lett. c) del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si impegna, verso il concorrente e verso l'Amministrazione concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a mettere a disposizione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'ausiliata.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

26. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- a) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- d) dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- e) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- f) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- g) le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- h) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- i) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- j) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- k) copia del contratto di rete;
- l) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- m) dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- n) copia del contratto di rete;
- o) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- p) dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- q) copia del contratto di rete;
- r) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

27. OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a. **Relazione Tecnica con allegati Elaborati grafici** che descriva le **eventuali varianti migliorative** offerte rispetto al PFTE presentato dal promotore, approvato dall'Amministrazione aggiudicatrice e posto a base di gara.

- b. **Bozza del contratto di concessione;**
- c. **Documento di specificazione delle caratteristiche del servizio - piano gestionale;**

I suddetti documenti dovranno riportare:

- a. Relativamente alla **Relazione Tecnica** con allegati Elaborati grafici
 Descrizione della proposta progettuale che indichi:
 - la **qualità architettonica**, tecnica e estetica nonché che tenga conto del contesto esistente, della funzionalità e dell'impatto ambientale delle opere oggetto di concessione;
 - le **caratteristiche dei materiali** che si ritiene opportuno impiegare e i criteri adottati per la scelta dei materiali da costruzione in funzione anche della manutenzione successiva dell'opera;
 - la qualità della funzionalità della struttura in relazione agli spazi necessari per una corretta ed adeguata gestione.
- b. Relativamente al contenuto della **convenzione**:
 - contenuti della bozza di convenzione;
 - completezza della bozza di convenzione.
- c. Relativamente al **piano gestionale** ed alla fruibilità dell'opera:
 - descrizione di come si intende gestire le opere oggetto di concessione;
 - servizi aggiuntivi offerti coerentemente con l'oggetto dell'intervento di concessione e all'esistente;
 - descrizione delle modalità di manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento delle opere, nel corso di validità della concessione.

Le proposte migliorative/aggiuntive dovranno essere formulate con l'obiettivo di garantire una gestione unitaria dell'intero complesso cimiteriale (area oggetto dell'ampliamento e aree esistenti).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

A pena di esclusione dalla gara, i documenti inseriti nella "Offerta Tecnica" non devono contenere riferimenti ad aspetti finanziari e quantitativi che devono essere riportati soltanto nel piano economico finanziario, da inserirsi nella "Offerta Economica".

Ulteriori precisazioni in merito al contenuto dell'offerta tecnica.

L'Offerta Tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare e descrivere dettagliatamente ciascun elemento di valutazione riportato nella "Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica", riportata nel paragrafo 21.1, nel seguente modo:

1) Qualità progettuale

Relazione descrittiva costituita da **max 45 (quarantacinque) cartelle in formato A4 e massimo 3 (tre) fogli** in formato standard **di elaborati grafici** che illustrino le proposte migliorative del concorrente con riferimento al criterio A1). La Relazione Tecnica dovrà descrivere dettagliatamente le modifiche/migliorie apportate dal concorrente al progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal promotore ed approvato dalla stazione appaltante e dovrà contenere anche le tavole esplicative delle migliorie che si intendono proporre. In tale relazione non dovranno, a pena di esclusione dalla gara, essere inseriti i documenti economico finanziario (Calcolo sommario della spesa, Quadro economico, Piano economico finanziario asseverato, Cronoprogramma), che dovranno essere soltanto inseriti nella "Documentazione Economica".

Per cartelle si intendono singole facciate di un foglio (a tal fine si precisa che un foglio scritto fronte-retro è composto da due cartelle e la definizione di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con numerazione progressiva e univoca delle pagine, utilizzando il carattere **"Times New Roman"**, dimensione carattere **non inferiore a 11, interlinea singola**, margine normale, massimo 45 righe per ciascuna cartella; non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Per fogli in **formato standard, di elaborati grafici**, si intendono elaborati in formato **non inferiore ad A4 e non superiore ad A1** con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.).

2) Modalità di gestione

Per la modalità di gestione saranno oggetto di valutazione le migliorie proposte all'apposito elaborato "SG.1 - Relazione sulle modalità del servizio e della gestione". Saranno valutate le modalità con le quali il concorrente intende gestire l'intero complesso cimiteriale (area oggetto dell'ampliamento e aree esistenti) con riferimento al rapporto che ne deriverà con l'Amministrazione aggiudicatrice e con gli utenti. **Non è previsto un numero minimo di cartelle.**

3) Qualità e consistenza dello schema di contratto di concessione

Una bozza di convenzione, priva di qualsiasi riferimento (diretto o indiretto) di carattere economico e temporale. **Non è previsto un numero minimo di cartelle.**

La proposta di convenzione sottoscritta dal proponente (in caso di raggruppamenti di imprese, Consorzi e GEIE - costituendi - la sottoscrizione deve essere apposta da ciascun operatore facente parte dell'entità collettiva costituenda). In particolare dalla proposta di convenzione deve emergere:

- la tempistica di realizzazione dell'intervento e l'avvio del servizio (cronoprogramma delle varie fasi dei lavori);
- un piano delle penali;
- un piano tariffario (con le eventuali agevolazioni previste per determinate categorie di soggetti o riservate all'Amministrazione comunale);
- un piano delle manutenzioni delle opere, attrezzature e impianti da realizzare all'interno dell'area, da valutare in rapporto alla durata della concessione, fermo restando che l'intera struttura dovrà essere restituita al Comune, al termine della concessione, in condizioni di massima funzionalità.

All'offerta tecnica, come sopra descritta, dovranno essere allegati:

- apposita **scheda riepilogativa comparativa delle migliori** apportate alle previsioni del Progetto di Fattibilità Tecnico-economico a base di gara formata da un **massimo di 2 (due) pagine in formato A4**, con carattere **Times New Roman** di dimensione **non inferiore a 11pt., con massimo 45 righe per pagina**;
- un elaborato descrittivo, **relazione riepilogativa comparativa**, nel quale dovranno essere specificati, nell'ordine indicato e tenendoli separati, i vari punti di valutazione indicati nella tabella che precede.

La DOCUMENTAZIONE TECNICA, a pena di esclusione:

- non dovrà contenere anche per mero errore, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- non dovrà contenere elementi proposti sotto condizione di variazione dei prezzi;
- non dovrà contenere, relativamente agli elementi di valutazione, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre soluzioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca.

Si precisa, infine, che tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

La documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà necessariamente, a pena di esclusione, essere sottoscritta anche da tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo professionale.

28. OFFERTA ECONOMICA/TEMPO

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma all'interno della **Busta "C - Offerta economica"** secondo le modalità di cui al presente punto.

L'Offerta Economica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. **ribasso percentuale sull'importo delle tariffe.** Il concorrente dichiarerà l'applicazione di un'unica aliquota percentuale da applicare alle tariffe (manufatti e servizi);
2. **ribasso percentuale sui tempi di durata dei lavori;**
3. **ribasso percentuale sui tempi di durata della concessione;**
4. la stima dei **costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. la stima dei **costi della manodopera.**

N.B. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale."

All'offerta Economica, come sopra descritta, dovranno essere allegati:

Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato, a pena di esclusione, da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il PEF deve dimostrare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo di efficienza della concessione, il ritorno economico dell'investimento, la garanzia al pagamento del debito periodico e la garanzia al pagamento del debito futuro, risultanti dagli elementi oggetto dell'offerta del concorrente.

Il PEF deve contenere i dettagli dell'offerta economica del concorrente e sviluppare i dati in assoluta congruenza con gli stessi; per una maggior comprensione esso dovrà essere accompagnato da una esplicativa ed esaustiva relazione descrittiva delle modalità con la quale è stato redatto.

In particolare dovrà essere espressamente indicato:

- il valore totale dell'investimento corrispondente a quanto previsto nel progetto proposto dal concorrente, suddiviso in lavori e spese tecniche, al fine della corretta applicazione dell'aliquota IVA.
- l'indebitamento finanziario e le modalità di ammortamento dell'investimento.
- l'esplicitazione dei costi di gestione nelle varie articolazioni di voce.
- quanto altro necessario a presentare un documento facilmente comprensibile.

Calcolo Sommario della spesa con relativo **Quadro Economico** aggiornato sulla base della offerta tecnica presentata;

Bozza convenzione aggiornata sulla base della offerta tecnica presentata;

Dichiarazione di impegno con cui il concorrente dà atto che "la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche".

29. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta	Punteggio
Tecnica	80
Tempo	10
Economica	10
Totale	100

30. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica:

Criterio	Descrizione criterio	Punti max
Parte A	Offerta progettuale	35
1	<i>Valore Tecnico e funzionale del progetto: pregio tecnico ed architettonico: Per la valutazione del pregio tecnico ed architettonico saranno oggetto di valutazione la qualità complessiva dell'intervento da un punto di vista del grado di dettaglio architettonico, l'inserimento delle opere da realizzare nel contesto di riferimento, l'impatto ambientale, la fattibilità delle soluzioni tecniche proposte, la qualità dei materiali impiegati e l'adozione di soluzioni estetiche e funzionali delle finiture.</i>	20
2	<i>Valore Tecnico e funzionale del progetto: innovazioni costruttive, impiantistiche e migliorie: Per la valutazione dell'accessibilità al pubblico e fruibilità, saranno oggetto di valutazione l'innovatività, l'affidabilità delle soluzioni costruttive e tecnologiche volte ad assicurare il miglioramento dell'efficienza costruttiva e funzionale.</i>	15
Parte B	Offerta gestionale	35
1	<i>Modalità di gestione: Per la modalità di gestione saranno oggetto di valutazione specificatamente nell'apposito elaborato "specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" le modalità con le quali intende gestire l'ampliamento cimiteriale oggetto dell'intervento con riferimento al rapporto che ne deriverà con l'Amministrazione aggiudicatrice e con gli utenti.</i>	35
Parte C	Bozza di convenzione	10
1	<i>Qualità e consistenza dello schema di contratto di concessione: Per la qualità e consistenza dello Schema di Contratto, saranno oggetto di valutazione la completezza, l'approfondimento e il dettaglio delle eventuali proposte di modifica o integrazioni dello Schema di Contratto posto a base di gara, che dovranno avere il carattere di migliorie del testo di riferimento dello Schema di Contratto posto a base di gara, pena la mancata accettazione e valutazione. Il Concorrente ha l'obbligo di limitarsi a produrre solo il testo degli articoli che intende modificare rispetto al testo di riferimento dello Schema di Contratto posto a base di gara</i>	10
Totale Puntegi		80

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per il Comune di Alife; pertanto, anche le formule generiche utilizzate dai concorrenti quali "si potrebbe" oppure "si propone", o simili, sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

31. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo i livelli di valutazione di seguito descritti:

Valutazione	Coeff.	Giudizio Sintetico
Eccellente	1,00	L'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo innovativo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolo e dal presente disciplinare.
Distinto	0,90	L'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolo e dal presente disciplinare.
Molto buono	0,7	L'elemento valutato è ritenuto significativo, esauriente, ben definito e articolato rispetto ai mandati previsti dal Capitolo e dal presente disciplinare.
Buono	0,5	L'elemento valutato è ritenuto significativo, ma non ben definito e articolato rispetto ai mandati previsti dal Capitolo e dal presente disciplinare.
Discreto	0,4	L'elemento valutato è ritenuto esauriente ma non definito rispetto ai mandati previsti dal Capitolo e dal presente disciplinare.
Sufficiente	0,30	L'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolo e dal presente disciplinare.
Insufficiente	0,00	L'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal Capitolo e dal presente disciplinare.

31.1 Criteri di valutazione dell'offerta Offerta economica e Temporale

N.	CRITERI	PUNTEGGIO MAX.	DESCRIZIONE	
1	OFFERTA ECONOMICA	10	Ribasso sulle tariffe applicate	Il concorrente dichiarerà l'applicazione di un'unica aliquota percentuale da applicare alle tariffe.
2	OFFERTA TEMPORALE	5	Durata della concessione (15 anni)	Il concorrente dichiarerà la riduzione della durata della Concessione.
		5	Durata dei lavori (Mesi 84)	Il concorrente dichiarerà la riduzione dei tempi di esecuzione delle opere da realizzare.

31.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

31.3 Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: AGGREGATIVO COMPENSATORE.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$\sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

32. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla Piattaforma.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

33. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica ha luogo il giorno indicato nel **TIMING DI GARA**.

Le sedute pubbliche si svolgeranno telematicamente mediante l'utilizzo del servizio di Web Conference "ZOOM".

L'operatore economico, a partire dall'ora fissata per la seduta, entrando nel "Pannello Partecipante" cliccando sul tasto AVVIA TELECONFERENZA per partecipare alla seduta telematica. È onere degli o.e. dotarsi degli strumenti, quali applicazione zoom, webcam e microfono, per poter partecipare alla seduta.

Seduta pubblica in streaming: la piattaforma è integrata con il sistema Zoom Meetings al fine di consentire la gestione di sedute pubbliche virtuali in videoconferenza.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza

34. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

35. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20.

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- ❖ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- ❖ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- ❖ presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

36. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi attribuibili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

37. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il Comune di Alife si riserva la possibilità di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta.

La proposta di aggiudicazione è subordinata alla verifica, che verrà effettuata dal RUP avvalendosi se del caso del supporto della Commissione Giudicatrice e/o dei propri uffici, della sostenibilità/congruenza del Piano Economico Finanziario presentato in sede di offerta dal concorrente risultato miglior offerente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune di Alife può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dal Comune di Alife e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 14;
- L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC ed a incamerare la garanzia provvisoria.
- Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- Entro cinque giorni dall'adozione della determina di aggiudicazione, il Comune di Alife procede alle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 lett. b) e c) del Codice.
- Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il Promotore, ai sensi dell'art. 193, comma 12 del Codice, può esercitare il diritto di prelazione e divenire Aggiudicatario dichiarando di impegnarsi ad adempiere

alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'Aggiudicatario ed è tenuto a corrispondere all'aggiudicatario l'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5 per cento del valore dell'investimento.

- Se il Promotore non risulta Aggiudicatario e non esercita il diritto di prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'Aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta, inoltre, ai sensi dell'art. 193, comma 6, del Codice una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

La sottoscrizione del contratto di concessione è in ogni caso subordinata all'approvazione del livello progettuale elaborato dall'Aggiudicatario da parte del Comune di Alife ai sensi dell'art. 193, comma 7 del Codice.

Entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla sottoscrizione della concessione, l'Operatore economico risultato aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto di finanziamento nonché collocare le obbligazioni emesse dalla società di scopo di cui al paragrafo 7, laddove dette operazioni siano state previste nel PEF, pena la risoluzione del contratto di concessione ai sensi dell'art. 195, comma 4, del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune di Alife, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione concedente alle condizioni di cui all'art.119, comma 4, del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

38. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare al Comune di Alife:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'apertura del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

39. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché [per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO] nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO] [negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.alife.ce.it/> SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SOTTOSEZIONE BANDI DI GARA.

40. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36, del Codice.

41. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina prevista per il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 215 del Codice, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice medesimo, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

42. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Alife, 14/01/2026

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Rapuano

COMUNE DI ALIFE
Protocollo Arrivo N. 505/2026 del 14-01-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente